

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANI, MICELI VINCENZO, BACCHI, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, FEDERICI, CIUFFINI, BORTOT, GIUDICE-ANDREA, TODROS, MACALUSO EMANUELE, LA TORRE, Busetto, CARRÀ, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CONTE, PICCONE, TERRANOVA, COLAJANNI, VITALI, RIELA, LA MARCA

Presentata il 1° marzo 1976

Provvedimenti per la ricostruzione del Belice

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento è certamente eccezionale ed urgente, perché eccezionalità e urgenza derivano dalla drammatica e colpevole situazione della Valle del Belice.

La visita di una delegazione della Commissione dei lavori pubblici nei territori colpiti dal sisma e i successivi incontri con tecnici, sindaci e organizzazioni sindacali hanno chiuso una prima fase di ricognizione sollecitata dal gruppo parlamentare comunista: si è potuto chiaramente constatare che dal 1968 ad oggi solo poche centinaia di famiglie sono riuscite a trasferirsi dalle baracche alle case in muratura.

L'inaudito ritardo pagato dalle sofferenze di uomini, donne e bambini mette in evidenza gravi segni di colpevolezza che impongono il rigoroso approfondimento delle cause distorcenti e il conseguente giudizio severo sui comportamenti. A tal fine il gruppo parlamentare comunista ha presentato la richiesta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che faccia luce e dia risposte esaurienti agli interrogativi che il Paese si pone e alle angosce delle popolazioni colpite prima e tradite poi.

Ad otto anni dal sisma, nonostante la mole ingente dei finanziamenti stanziati dal Parlamento (348.650 milioni), nessun serio risultato è stato raggiunto in ordine ai due bisogni prioritari resi drammatici dal terremoto: casa e lavoro.

47 mila cittadini sono a tutt'oggi alloggiati in baracche, ormai anch'esse cadenti e insicure, nei 15 comuni maggiormente colpiti; solo 246 abitazioni delle 2.200, da realizzarsi a totale carico dello Stato e da dare in locazione, sono state assegnate, mentre le circa 700 ultimate non possono essere consegnate in quanto prive degli allacciamenti necessari: luce, acqua e anche perché in alcuni casi non si è ancora proceduto alla formulazione della graduatoria degli « aventi diritto » (!). Delle circa 12.000 abitazioni, da ricostruire con il contributo dello Stato ai privati proprietari, nessuna è stata ancora iniziata.

I finanziamenti previsti dalle precedenti leggi sono in esaurimento e d'altra parte essi sono stati prevalentemente impegnati per opere di infrastrutture sproporzionate per dimensioni e qualità ai reali bisogni e della popolazione e dei prevedibili ragione-

voli sviluppi dei territori della Valle e per i quali, al contrario, non è stato impostato un organico piano produttivo per l'avvio dello sviluppo socio-economico.

Onorevoli colleghi, agli uomini e alle donne del Belice, ai loro figli nati nelle baracche, il Parlamento della Repubblica deve non solo un atto di giustizia sulle cause della mancata ricostruzione, ma altresì fornire mezzi finanziari, indirizzi politico-amministrativi per:

1) eliminare la vergogna delle baracche prevedendo per tutti i cittadini che vivono in esse un alloggio civile il cui programma di attuazione si basi su decisioni e gestioni democratiche;

2) stabilire criteri rigorosi e vincolanti per l'attuazione concreta e rapida di detto programma;

3) garantire da parte dei governi nazionale e regionale l'impegno per la promozione e l'avvio delle iniziative già previste per i settori economici-produttivi.

Il raggiungimento di tali obiettivi, però, postula anche l'indispensabile superamento delle distorsioni socio-ambientali, che hanno acuito il dramma del Belice e facilitato il dispiegarsi di meccanismi clientelari e speculativi con la conseguente accentuazione di episodi di ingiustizia e quindi di indignazione.

Ne consegue la necessità di stabilire per legge precisi criteri di indirizzo per la ricostruzione, affidando ai comuni i compiti della gestione dei nuovi finanziamenti, eliminando l'accentramento di competenze in organi tecnico-burocratici, che di fatto hanno fino ad oggi espropriato le popolazioni di ogni informazione e possibilità di decisione. Mentre preciso impegno deve essere assunto per dare l'assoluta priorità agli interventi nei 15 comuni più colpiti, dove soprattutto si registrano i più gravi ritardi nell'opera di ricostruzione.

Onorevoli colleghi, l'obiettivo di fondo che si è inteso perseguire con questa proposta di legge è quello di rendere le autonomie locali e le popolazioni protagoniste di quella ricostruzione disattesa nei fatti dal potere centrale dopo otto anni dal sisma.

L'articolato di seguito illustrato, intende rispondere a tale finalità. Quanto ai finanziamenti, essi dovranno essere rigorosamente commisurati alla realizzazione della prima unità abitativa nonché a quella dei servizi essenziali per la piena fruizione dell'alloggio.

Chiaro compito della presente proposta, dunque, è di dare al più presto la casa a quanti vivono ancora nelle baracche. Né va dimenticato, peraltro, che i problemi della Valle del Belice, non si esauriscono con una legge di provvedimenti di emergenza, sebbene indispensabile per corrispondere alla drammaticità delle attuali situazioni, in quanto essa non può risolvere le esigenze di una popolazione in sviluppo. Ci riferiamo, per esempio, alle abitazioni necessarie per tenere conto dell'incremento naturale della popolazione e della creazione delle nuove famiglie. Pertanto, deve essere compito della Regione non privare, come è avvenuto fino ad oggi, i comuni della Valle dallo inserimento nei programmi derivanti da leggi ordinarie quali quelle per la casa, la Cassa per il mezzogiorno, ecc. Rimane, però, soprattutto il dovere dell'assunzione di un altro inderogabile impegno: tradurre in iniziative concrete da parte dei governi nazionale e regionale le precise norme stabilite già dalla legislazione nazionale per avviare lo sviluppo socio-economico della zona, riconfermando così la comprensione del territorio della Valle del Belice nella più vasta vertenza per la rinascita del Mezzogiorno. Tale azione non prescinde dalla considerazione dell'attuale difficile situazione economica nazionale, e, pertanto, non si esclude pregiudizialmente l'eventuale revisione degli obiettivi di natura economico-produttiva, purché rimanga fermo il raggiungimento dei livelli di occupazione a suo tempo indicati dal CIPE.

Il provvedimento che proponiamo stabilisce all'articolo 1 che per la ricostruzione della prima unità « immobiliare » abitativa siano erogati contributi dello Stato adeguati alla realizzazione di alloggi con caratteristiche dell'edilizia economica e popolare. Per l'individuazione dell'importo da ammettere a contributo si assume il criterio del vano commerciale dimensionato in metri quadrati 25, comprensivo dell'incidenza servizi, il cui costo è previsto in lire 3.500.000 maggiorato del 10 per cento per zona sismica di primo grado, elevabile in casi particolari fino al 15 per cento. Inoltre viene precisato che per nucleo familiare avente diritto non deve intendersi quello risultante all'epoca degli eventi calamitosi, come previsto dalle vigenti leggi, bensì quale risulta alla data dell'entrata in vigore della presente legge e comunque con un massimo di sei componenti.

Con gli articoli 2 e 3 si stabilisce di attribuire ai comuni il ruolo di protagonisti della ricostruzione. Di conseguenza si prevede il trasferimento delle competenze dell'ispettorato zone terremotate ai comuni per quanto riguarda: l'assegnazione dei lotti edificabili residui, la commisurazione dei contributi alle singole unità da costruire, l'approvazione dei progetti, la gestione dei fondi. Viene pertanto stabilita l'istituzione di una commissione nei comuni a totale o parziale trasferimento, che, nell'espletamento delle competenze suddette sia garante democraticamente delle esigenze dei cittadini.

L'articolo 4 prevede deroga a quanto stabilito dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 per quanto concerne le distanze, al fine di consentire l'attuazione dei piani già predisposti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Con l'articolo 6 si garantisce ai cittadini che hanno avuto la casa distrutta, residenti nei comuni terremotati non appartenenti a quelli a totale e parziale trasferimento, la ricostruzione della prima unità abitativa con le stesse norme di cui agli articoli pre-

cedenti. Per questo intervento sono previsti 10 miliardi.

L'articolo 7 stabilisce che le residue somme non utilizzate degli stanziamenti previsti dalle precedenti leggi, integrate di un ulteriore finanziamento di 30 miliardi, vadano con assoluta priorità destinate al completamento delle opere di urbanizzazione primaria nei comuni a parziale o totale trasferimento.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 15 prorogano alcune provvidenze previste dalle precedenti leggi, e ormai scadute.

L'articolo 12 precisa meglio le figure di artigiano, commerciante e coltivatore diretto, per evitare controverse interpretazioni.

L'articolo 13 destina la somma di lire 500 milioni per le più urgenti e necessarie opere della manutenzione delle baraccopoli.

Infine con l'articolo 15 si prevede lo stanziamento delle somme occorrenti nel periodo dal 1976 al 1980, pari a lire 260 miliardi per i provvedimenti previsti negli articoli 1, 6 e 7, rispettivamente per la costruzione delle case e per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo dello Stato a favore dei proprietari di cui agli articoli 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, per la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa, è stabilito in lire 3,5 milioni per vano commerciale (considerando la superficie complessiva di metri quadrati 25 per vano comprensivi dell'incidenza servizi), più il 10 per cento per la zona sismica di primo grado, elevabile fino al 15 per cento per eventuali maggiori oneri dovuti alle fondazioni di tipo particolare in terreni a bassa resistenza unitaria.

Il numero dei vani ammessi a contributo sarà pari al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'avente diritto, e fino a un massimo di 6 componenti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Più proprietari possono accorpate i lotti loro assegnati, se ciò è ammesso dai piani particolareggiati, per costruire immobili per più unità abitative.

ART. 2.

Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è istituita una commissione composta da: il sindaco o suo delegato che la presiede; 4 consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza, eletti dal consiglio comunale; il capo dell'ufficio tecnico del comune se laureato, in caso contrario da un ingegnere dello stesso ufficio; un laureato del genio civile competente per territorio; un funzionario amministrativo degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente esprime parere vincolante per il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda: sull'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione; sull'approvazione dei progetti per la ricostruzione degli immobili di cui alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, che siano ubicati nell'ambito del centro urbano; sull'erogazione dell'anticipazione del contributo, da concedersi all'inizio dei lavori, in misura non superiore al 50 per cento dell'intero ammontare.

In conformità al parere di cui al comma precedente il sindaco effettua l'anticipazione.

L'erogazione della somma residua è corrisposta dal sindaco in base agli stati di avanzamento dei lavori, visti dal capo dell'ufficio tecnico comunale, fino al 90 per cento del contributo spettante. Il saldo sarà corrisposto a collaudo avvenuto e dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati dalle Tesorerie provinciali interessate su mandato emesso dal sindaco.

Per gli oneri derivanti dall'articolo 1 relativi alle ricostruzioni da effettuarsi nei comuni di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 220.000 milioni.

ART. 3.

Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e relativi progetti per la ricostruzione degli immobili distrutti nei comuni di cui all'articolo 2 devono essere presentati alla commissione di cui al precedente articolo corredati dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno; da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso attestante la proprietà o il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile e la destinazione dell'immobile.

ART. 4.

In deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire nei centri abitati dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1972, n. 1684.

ART. 5.

Le procedure di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle previste dalle vigenti leggi per quanto riguarda la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nei comuni di cui all'articolo 26 della stessa legge.

ART. 6.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa distrutta nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1969, sempre che i proprietari siano alloggiati ininterrottamente nei ricoveri provvisori fin dal 1968 o siano emigrati all'estero.

Per gli oneri derivanti dall'articolo 1 relativi alle ricostruzioni da effettuarsi nei comuni di cui al precedente comma è stanziata la somma di lire 10.000 milioni.

ART. 7.

Le somme stanziata con le leggi n. 241 del 1968 e n. 94 del 1973 destinate al finanziamento di opere a totale carico dello Stato e non ancora impegnate — a parte la quota per il completamento del programma di alloggi da dare in locazione —, sono assegnate esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria nelle aree occorrenti per consentire la ricostruzione di tutti gli immobili distrutti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma è stanziata l'ulteriore somma di lire 30.000 milioni.

ART. 8.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci comunali di cui all'articolo 8 della legge 15 aprile 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. Al fine predetto è

autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 9.

Il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua da parte dei privati, abitanti nei ricoveri provvisori dei comuni terremotati, è posto a carico del Ministero dell'interno fino all'esercizio finanziario 1980.

ART. 10.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato con l'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

ART. 11.

Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1980. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto dallo Stato nella misura di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1980.

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 286, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 5 feb-

braio 1970, n. 21, e successive proroghe, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; per i coltivatori diretti è titolo sufficiente l'iscrizione negli elenchi della cassa mutua della categoria».

ART. 13.

Per la manutenzione dei ricoveri provvisori e di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e funzionalità dei ricoveri stessi, di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

ART. 14.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato sino al 31 dicembre 1980.

I benefici di cui al comma precedente si applicano anche agli atti, contratti, documenti, formalità e sentenze comunque relative alle espropriazioni eseguite e da eseguirsi.

ART. 15.

Per provvedere agli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 260.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 70.000 milioni per il 1976, lire 80.000 milioni per il 1977, lire 60.000 milioni per il 1978, lire 30.000 milioni per il 1979 e lire 20.000 milioni per il 1980.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.